

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa che nella giornata del 22 luglio, il Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), in cui sono confluite anche le previsioni del D.L. 99/2021.

Il testo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle disposizioni.

Tra le novità più attese va sicuramente citata la **proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa**.

L'articolo 9 ter D.L. 73/2021, così come risultante a seguito della conversione in legge, **esclude, per i c.d. "soggetti Isa", l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021, se effettuati entro il 15.09.2021**. Questo significa, quindi, che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la **maggiorazione dello 0,4%**.

La nuova disposizione si applica anche ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa**, compresi i **contribuenti forfettari**, nonché ai soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir.

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15.09.2021, **senza alcuna maggiorazione**, l'Irpef e le **addizionali comunali e regionali**; l'Ires; l'Irap; l'imposta sostitutiva prevista per i **minimi e i forfettari**; l'imposta sostitutiva per la **rivalutazione dei beni d'impresa**; la **cedolare secca**; **Ivie e Ivafe**; **saldo Iva 2020** maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il **diritto annuale delle Camere di**

**Commercio**; saldo e primo acconto dei **contributi Inps** artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del **primo acconto 2021 dei contributi Inps** dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**).

Non trova invece applicazione il **maggior termine del 15.09.2021** ai fini del **versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all'**articolo 13, comma 4-bis**, una **riapertura dei termini** (fino al 15.11.2021) per la **redazione e l'asseveramento della perizia di stima** e per il **versamento dell'imposta sostitutiva**.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le altre novità introdotte.

#### **CFP soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro**

Ampliato l'ambito soggettivo dei CFP prevedendo l'accesso anche ai soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro. In particolare, a tali soggetti è riconosciuto:

1. il CFP previsto dall'articolo 1 del DL Sostegni, calcolato applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019; in tale ipotesi è riconosciuto anche il contributo automatico di cui all'articolo 1, commi 1-3 del Sostegni bis, alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
2. il CFP alternativo di cui articolo 1, commi 5-13 del Sostegni bis. Esso è determinato:
  - nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo del punto 1, applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. In tale ipotesi non è riconosciuto il contributo automatico per partite IVA attive al 26 maggio 2021;
  - o nel caso in cui gli interessati non beneficino a quello del punto 1, applicando il 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

### Settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA

Contributi, per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-RestaurantCatering (HORECA). A valere sullo stanziamento complessivo è destinato:

- un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore dell'HORECA;
- un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

L'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

### Credito d'imposta sanificazione per i b&b

Tra i potenziali beneficiari del credito d'imposta sanificazioni riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i B&B non muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva.

### Sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS

Trovano accoglimento, nell'ambito del provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 99/2021 con le quali era stato sospeso il cashback ed erano stati potenziati i crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto dei Pos.

Tra l'altro, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, viene portato al 100% delle commissioni il credito d'imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi), ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo. È prevista l'emanazione. Per approfondimenti si rinvia al contributo "Nuovi crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto di Pos".

### Rottamazione e saldo e stralcio

Nuovo calendario per il versamento delle rate scadute nel 2020 e di quelle in scadenza nel 2021 di rottamazione e saldo e stralcio. In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente:

- il 31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- il 31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Per tutte le scadenze sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018.

### Esenzione IMU

Niente versamento IMU 2021 per le persone fisiche possessori di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020. L'esenzione si applica anche alle convalide di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre o al 31 dicembre 2021. I soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'esenzione hanno diritto al rimborso della prima rata IMU versata entro il 16 giugno.

### Tax credit locazione

Il tax credit locazione viene esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021, alle imprese esercenti attività di commercio con **ricavi superiori a 15 milioni** di euro nel 2019, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Possono fruire del tax credit in assenza dei requisiti i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, il credito d'imposta spettante sarà pari al 40% dell'ammontare mensile del canone di locazione o in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda al 20%.

### Settore sportivo

In arrivo CFP anche per i gestori di impianti sportivi e natatori per le spese sostenute, dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive a seguito dell'emergenza Covid.

Aiuti anche per gli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO